



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 35 del 30/06/2021

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2021

L'anno duemilaventuno e questo dì trenta del mese di giugno alle ore 17.00 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Biagi Ugo	Consigliere	s	
Celata Alessio	Consigliere	s	
Falsetti Serena	Consigliere		s
Lauretti Irene	Consigliere	s	
Lombardelli Filippo	Consigliere		s
Mastracca Paolo	Consigliere		s
Moretti Monica	Consigliere		s
Ulivieri Massimo	Consigliere	s	
Olivotto Lorenzo	Consigliere		s
Grillo Franco	Consigliere	s	
Vincenti Enrico	Consigliere	s	
Gorini Francesco Maria	Consigliere		s

Presenti 7 Assenti 6

Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che l'art.30 comma 5 del DL 41/2021 ha disposto il differimento per l'esercizio 2021 del termine per l'approvazione della deliberazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI al 30 giugno 2021

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 30.06.2021 con cui è stato validato e approvato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 predisposto dall'ATO Toscana sud, ammontante a complessivi € **851.195,00**

redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il prospetto redatto dall'ufficio tributi da cui risulta che con le attuali tariffe, al netto delle riduzioni applicate, assicurano un gettito di euro 790.821,65;

Preso atto che si rende quindi necessario provvedere ad un adeguamento delle attuali tariffe TARI 2021 relative alle utenze domestiche e non domestiche con un aumento medio del 7,70% per assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio risultanti dal Piano Economico Finanziario di euro 851.195,00;

Ritenuto avvalersi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013 che consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;

Ritenuto inoltre di confermare anche per l'anno 2021 le agevolazioni TARI previste con propria deliberazione n. 39 del 30.09.2020, prevedendo una riduzione del 50% della quota fissa e variabile delle tariffe Tari per l'anno 2021 da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate anche nel 2021 alla chiusura temporanea;

Preso atto che a seguito dell'applicazione della suddetta riduzione viene a determinarsi un minore gettito di euro 24.150,00;

Visto l'articolo 6 del dl 73/2021 che esclude la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti e che stanZIA i fondi destinati ai Comuni che dovranno utilizzare tali spettanze per riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Ritenuto quindi finanziare la differenza di euro 24.150,00 con i fondi di cui all'articolo 6 del DL 73/2021, assegnati al Comune di Pitigliano per un importo massimo di euro 39.042,00, per cui l'importo da ricoprire a carico degli utenti del servizio tributi è di euro **827.045,00**;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 09/06/2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

DELIBERA

di approvare per l'anno 2021, le tariffe TARI avvalendosi della facoltà prevista dal comma 652 della Legge 147/2013, come riportate nell'allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con l'applicazione delle tariffe di cui al comma precedente viene assicurata la copertura dei costi del servizio di euro risultanti dal Piano Economico Finanziario di euro 851.195,00

di approvare, unicamente per l'anno 2021, una riduzione del 50% della tariffa Tari, da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti citati in premessa;

di dare atto che la riduzione i cui al comma precedente comporta un minore gettito di euro 24.150,00 che sarà finanziato con i fondi di cui all'articolo 6 del DL 73/2021, per cui l'importo da ricoprire a carico dei contribuenti TARI è di euro **827.045,00**;

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con 5 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti contrari e con 2 voti astenuti (Grillo, Vincenti) su 7 componenti presenti e 5 votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI 2021"

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di espletare tempestivamente i conseguenziali provvedimenti, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 7 componenti su 13 in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **01/07/2021** al **15/07/2021** al n. **891** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Sibio Giuseppe*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2021

- ☐ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
